m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0064328.06-11-2026.h.14:43

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Il dirigente: dott.ssa Esterina Lucia OLIVA

Bari, *(fa fede la data del protocollo posto in alto)*

Ai candidati agli Esami di maturità interessati
(a mezzo pubblicazione sul sito web pugliausr.gov.it)

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado **statali** della Puglia
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado **paritari** della Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti tecnici
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell'USR Puglia
LORO SEDI

Al sito WEB

OGGETTO: Esame di maturità per l'anno scolastico 2026/27 - **Candidati interni ed esterni**: **termini e modalità di presentazione delle domande** di partecipazione (nota MIM AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.2026.0199172).

Con l'unita nota AOODGOSV n. 199172 del 05.11.2026, al cui contenuto si rimanda integralmente, la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha impartito, per l'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di maturità, da parte dei candidati interni ed esterni, nonché sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.

Si richiama in particolare l'attenzione dei candidati esterni su:

- introduzione della **procedura informatizzata** (https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/index.html) sul sito del ministero dell'istruzione e del merito indicata ai successivi punti 2a e 2b sia in ordine alla presentazione della candidatura (a partire dal **12 novembre – 14 dicembre 2026**) sia in ordine al **pagamento della tassa per esami (**tramite bollettino sul conto corrente postale 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Ufficio tasse scolastiche. È necessario effettuare il pagamento a nome dello studente e inserire la causale "domanda Esami di maturità" oppure con Bonifico bancario IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Ufficio tasse scolastiche. È necessario inserire nella causale "Domanda Esami di maturità

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

A.S. 2026-27", nominativo e classe dello studente oppure modello F24 con codice tributo **"TSC3"** denominato "Tasse scolastiche – esame"- *"anno di riferimento"*, nel formato "AAAA" – codice fiscale dello studente nella sezione contribuente - eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice "02" da riportare nel campo *"Codice identificativo")* oppure tramite **PAGOPA,** all'interno del servizio/procedura in argomento (senza conservare ed allegare copia della ricevuta di pagamento**)**

- **scadenze** indicate nell'**allegato 1** alla circolare in parola:

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
14 dicembre 2026	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
12 novembre 2026 – 14 dicembre 2026	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
14 dicembre 2026	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Regione Lombardia)	Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
14 dicembre 2026	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa frequentata per il corso annuale
14 dicembre 2026	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale/di reclusione
1 febbraio 2027	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
15 dicembre 2026 – 1 febbraio 2027	Domande tardive	
	Candidati interni	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
2 febbraio 2027 – 22 marzo 2027	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2027 e prima del 15 marzo 2027 (candidati esterni)	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

- dichiarazione e documentazione - ai sensi dell'art. 6 dell'allegato D.M. 226/2024- sullo svolgimento, nei precedenti anni scolastici conclusi positivamente, delle attività di

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

"**Formazione scuola-lavoro**" oppure di **attività assimilabili**; le attività di "Formazione scuola-lavoro" svolte negli anni scolastici precedenti sono documentate allegando:

- il **Patto formativo** individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
- **l'attestazione delle competenze raggiunte** rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di formazione scuola-lavoro svolte;
- eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
- le attività assimilabili devono risultare, se di lavoro dipendente, da una **dichiarazione del datore di lavoro** corredata da idonea documentazione. Nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, la dichiarazione e l'idonea documentazione sono predisposte dal responsabile **della struttura ospitante**. Ai sensi dell' art. 6, co. 4, del citato D.M. 226/2024, dalle suddette dichiarazioni e documentazioni devono emergere la tipologia dell'attività effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno **rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.
- per le attività assimilabili svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del d.P.R. 445/2000.
- è possibile integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2027, presentando, entro e non oltre il **20 aprile 2027**, direttamente all'istituzione scolastica cui i candidati esterni sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, più nel dettaglio, quanto segue:

1. CANDIDATI

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: **14 dicembre 2026**)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di maturità, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L'ammissione all'esame di maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico", conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: **1° febbraio 2027)**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, **a domanda**, direttamente all'esame di maturità, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.B Candidati Esterni (presentazione domande: **dal 12 novembre fino al 14 dicembre 2026).**

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di matuirtà in qualità di candidati esterni coloro che:

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2027.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza **prima del 15 marzo 2027**.

I candidati esterni all'esame di maturità per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un **esame preliminare** inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di maturità, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

I candidati **non appartenenti a Paesi dell'Unione europea**, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

italiane all'estero, possono sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di maturità:

-nell'ambito dei corsi quadriennali;

-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;

-negli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;

-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di maturità collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di maturità e non lo abbiano superato; l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito ripetere **esami di maturità della stessa tipologia**, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di maturità nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità

I **candidati interni** presentano domanda di ammissione all' esame di maturità, entro il temine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

I **candidati esterni** presentano domanda di ammissione all'esame di maturità, entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio,

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione e del merito (link: https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/index.html) corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avvengono, a partire dal **12 novembre 2026**, tramite utenza **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) /**CIE** (Carta di identità elettronica) /e **IDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La scadenza è prevista per il **14 dicembre 2026**.
I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda ad un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione **la lingua e/o le lingue straniere presentate**.
Eventuali **domande tardive** dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del **1° febbraio 2027**.

Gli **studenti che si ritirano dalle lezioni** (dopo il 1° febbraio 2027 ma prima del 15 marzo 2027) possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni **entro il 22 marzo 2027**.

Beneficiari della proroga del termine al 1° febbraio 2027, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all'esame di maturità dei **candidati detenuti** sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, **per il tramite del Direttore della Casa circondariale**, con il **nulla osta** del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 14 dicembre 2026.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità.

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità, attraverso il sistema pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale o bonifico bancario nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale o bonifico è documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto ESCLUSIVAMENTE qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni trasmettono, tramite la procedura informatizzata sopra descritta, le istanze di partecipazione all'Ufficio scolastico regionale della **regione di residenza**, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

Gli Uffici scolastici regionali, accedendo all'area riservata del portale SIDI dedicata alla procedura, possono:
- visualizzare le domande inoltrate;
- verificare il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- assegnare alle scuole i candidati esterni, garantendo una loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni; tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale DI PROVENIENZA, al quale va presentata la relativa richiesta.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e **il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017**.

Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di maturità, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
I candidati visualizzano nell'area dedicata **l'esito della verifica** e, in caso positivo, **la scuola di assegnazione**.

3.A.a Esame di maturità nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di maturità in un **comune o provincia diversi da quelli della residenza** anagrafica, ma della propria regione, trasmette, attraverso la citata procedura informatizzata, all'ufficio scolastico regionale apposita richiesta, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive.
I candidati visualizzano nell'area dedicata **l'esito della verifica** e, in caso positivo, **la scuola di assegnazione**.

3.A.b Esame di maturità in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di maturità in un comune di **regione diversa da quella della residenza** anagrafica presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, **all'ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza** anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale.

Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.
L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione.
Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell'area dedicata. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

3.D Dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici e i coordinatori degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche **a campione, idonei controlli sulla veridicità** delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle **istituzioni scolastiche paritarie** comunicano al competente Ufficio scolastico regionale **il numero e i relativi nominativi dei candidati interni** agli esami di maturità, distinti per ogni singola classe quinta funzionante in regime di parità scolastica, con l'indicazione dell'**indirizzo di studio attuato** e della/e **lingua/e straniera/e** studiata/e, entro e non oltre **il 14 dicembre 2026** al seguente indirizzo e-mail: **direzione-puglia@istruzione.it.**

Si raccomanda **la precisa corrispondenza dei dati forniti a quelli indicati in anagrafe nazionale studenti (ANS - SIDI),** nonché il rispetto del predetto termine alla luce dei successivi adempimenti previsti dalla circolare in parola.

Qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente **comunicata agli Uffici** regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il **fascicolo personale del candidato che si trasferisce**.

Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e i controlli del caso.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Allegati:

- nota AOODGOSV n. 199172 del 05.11.2026;
- allegato 1 alla nota AOODGOSV n. 199172/202(
- allegato 2 alla nota AOODGOSV n. 199172/202(
- D.M. 226 del 12.11.2024;
- facsimile modello di dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ESTERINA OLIVA
Ministero dell'istruzione e del merito 06.11.2026 14:03:41

Pasquale TEMPESTA
Tel. 080 5506314 e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it

Ministero dell'istruzione e del merito

Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, e, in particolare, gli articoli 13, comma 2 lettera c) e 14, comma 3 ultimo periodo;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*, e, in particolare, l'articolo 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";*

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente *"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione"*;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";*

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1 commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107"*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, e successive modificazioni;

VISTI il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e, in particolare, l'art. 6, comma 3 *octies*, il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, articolo 1, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l'ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53, articoli 3 e 4, l'ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, articoli 3 e 4, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 5, comma 11, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, articolo 5, comma 3 *quater*, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che hanno prorogato e/o derogato alle disposizioni del decreto legislativo n. 62 del 2017 che prevedono lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola lavoro quale requisito di ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, rispettivamente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* ed in particolare l'articolo 1, commi 784 e seguenti, che dispone la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, rimodulandone la durata minima complessiva;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*" con cui sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che ha aggiunto all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784, i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*" e, in particolare, l'art. 18 che ha istituito il percorso liceale del Made in Italy inserendolo nell'articolazione del sistema dei licei;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121 recante l'*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria",* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante il *"Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il *"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e*

didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente il *"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";*

VISTO il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, *"Regolamento recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, *"Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2018, *"Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, *"Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n.100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione*

e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, *"Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n.107*";

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, di adozione delle *"Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con in Ministro dell'economia e delle finanze, 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle *"Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, di adozione del modello di diploma finale e del modello di curriculum dello studente;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 5 gennaio 2021, recante le "*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, concernente gli *"Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'Orientamento, relative alla riforma

1.4 *"Riforma del sistema di orientamento"*, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTI il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 567 e il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 2 febbraio 2018, n. 89, con cui è stato disposto il *"Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado*", il decreto del Ministro dell'istruzione del 3 dicembre 2021, n. 344, concernente *"l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado"* e il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2023, n. 240 concernente *"il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della piattaforma prevista dall'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 febbraio 2024, n. 24, recante l'adozione dell'*'Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024*;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, *"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";*

VISTA la direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, *"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento"* per il secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro, emanata con nota prot. 9750 dell'8 ottobre 2015 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

VISTI i chiarimenti interpretativi per le attività di alternanza scuola lavoro, emanati con nota prot. 3355 del 28 marzo 2017 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

RITENUTA la necessità di definire, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri concernenti il riconoscimento e la validazione dei PCTO svolti in precedenti anni scolastici e delle attività assimilabili ai PCTO, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera c) del d. lgs. n. 62 del 2017, e dei candidati esterni, ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. n. 62 del 2017;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nella seduta plenaria del 24 luglio 2024;

RITENUTO di accogliere tutte le richieste di modifica ivi formulate;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso e dei candidati esterni.

Articolo 2

Attività assimilabili ai PCTO

1. Sono attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.
2. Le attività di cui al comma 1, svolte anche all'estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.

3. Le attività di cui al comma 1 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.

Articolo 3

Candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso

1. I candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione alla singola istituzione scolastica della relativa domanda di ammissione e con possibile integrazione da produrre trenta giorni prima della sessione di esami di idoneità, documentano lo svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.
2. I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente sono documentati allegando:
    - il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
    - l'attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
    - eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
3. Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
4. Dalle dichiarazioni e documentazione di cui al comma precedente devono emergere la tipologia dell'attività effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite, con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-

professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.

5. Per le attività assimilabili di cui all'articolo 2 del presente decreto svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria domanda ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, esprime il proprio parere sulla validità delle attività di cui al comma 1, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, ai fini dell'ammissione agli esami, da comunicare all'interessato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.
7. In fase di scrutinio al termine dell'esame di idoneità, la Commissione, ai fini della valutazione, tiene conto delle attività di cui al comma 1 documentate dal candidato e delle competenze maturate in tali attività.
8. Il Consiglio di classe dell'istituzione scolastica presso la quale il candidato frequenta l'anno scolastico per il quale è risultato idoneo, sulla base della programmazione risultante dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, progetta un PCTO, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione sulle attività di cui al comma 1, anche ai fini della determinazione del quantitativo orario.

Articolo 4

Candidati agli esami integrativi e trasferimento di iscrizioni

Le disposizioni previste agli articoli precedenti trovano applicazione, per quanto compatibili, anche ai candidati agli esami integrativi ed anche agli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Articolo 5

Candidati esterni agli esami di Stato.

1. Per i candidati esterni l'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è subordinata allo svolgimento di PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, così come definite all'articolo 2 del presente decreto.
2. Per la validità del percorso del candidato, le attività di cui al comma 1 complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal

percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato, così come stabilito dall'articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 4, comma 11, D.I. 03 novembre 2017, n. 195.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato

1. I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO, così come definite all'articolo 2 del presente decreto.
2. I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando:
    - il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
    - l'attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
    - eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
3. Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
4. Dalle dichiarazioni e documentazioni di cui al comma precedente devono emergere la tipologia dell'attività effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.

5. Per le attività assimilabili di cui all'articolo 2 del presente decreto svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. Tali candidati possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo dell'anno in cui intendono sostenere l'esame, presentando, entro e non oltre il 20 aprile, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

Articolo 7

Validità dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Il Consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinnanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.
2. Nel caso in cui dal parere previsto al comma 1 risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.

Articolo 8

Disposizioni finali

All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE
(art.46delD.P.R.28dicembre2000,n.445)

Il/Lasottoscritto/a_____

nato/aa _____ il _____

consapevoledellesanzionipenalinelcasodidichiarazioninonveritiere,diformazioneousodiattifalsi, richiamatedall'art.76delD.P.R.n.445/2000,sottolapropriaresponsabilità,

DICHIARA

alfinedell'ammissioneagliesamidimaturitàperl'a.s. 2026/27

- diessereresidentenelComune_____, alla via_____ dal_____;

- diessereinpossessodeiseguentirequisitidiammissioneagliesamidimaturità:

□titolodistudio _____

conseguitonell'a.s. _____ pressolascuola _____

_____

□ idoneità alla _____

classeconseguitanell'_____ pressolascuola _____;

a.s.

- diessereinpossessodeldiplomadiscuolasecondariadi**primogrado**conseguitopressol'Istituto

_____ nell'a.s. _____;

- dinonaverprodottoanalogadomandapressoaltriUfficiScolastici;

- dichiara lo svolgimento negli anni scolastici_____/_____/_____, conclusi positivamente, delleseguenti attività di "Formazione scuola-lavoro" (ex **PCTO)** e/oattività assimilabili (di cui allega documentazione):

_____

_____

_____;

• ____altra eventuale dichiarazione _____;

• di aver effettuato il pagamento della tassa erariale dell'importo di € 12,09 sul c/c postale n. 1016 intestatoall'AgenziadelleEntrate–CentroOperativodiPescara–TassescolasticheRegionePuglia,onellaaltraseguente modalitàconsentita-_____.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE sulla privacy,di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche construmenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazionevieneresa.

Luogoedata _____ Firma _____

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0199172.05-11-2026.h.10:56

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: **Esame di maturità per l'anno scolastico 2026/2027 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.**

1. CANDIDATI

La presente nota disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di maturità per l'anno scolastico 2026/2027.

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 14 dicembre 2026)

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di maturità, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L'ammissione all'esame di maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 1 febbraio 2027)

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di maturità, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.B Candidati esterni (*presentazione domande: 12 novembre – 14 dicembre 2026)*

L'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2027.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2027.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, e dell'art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l'ammissione all'esame di maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività di "Formazione scuola-lavoro" oppure di attività assimilabili, definite dall'art. 2 del medesimo d.m.. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di maturità.

Ai sensi dell'art. 6 del citato d.m. n. 226/2024, i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all'esame di maturità all'Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di attività di "Formazione scuola-lavoro" e di attività assimilabili.

È possibile integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2027, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2027, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia al citato d.m. n. 226/2024.

I candidati esterni all'esame di maturità per i licei professionali (così ridenominati dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, in corso di conversione) non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare[1] inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di maturità, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

<u>Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di maturità:</u>

- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac *techno* (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, d.m. 4 agosto 2016, n. 614, e d.m. 24 aprile 2019, n. 384);

---

[1] L'esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di maturità collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di maturità e non lo abbiano superato; l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di maturità della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo. Nei licei professionali (così ridenominati dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, in corso di conversione) del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di maturità nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità

I candidati interni presentano domanda di ammissione all' esame di maturità, entro il temine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

I **candidati esterni**[2] presentano domanda di ammissione all'esame di maturità entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avvengono, **a partire dal 12 novembre 2026,** tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di Identità Elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, che distribuiscono i candidati in modo uniforme sul territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate e allegano la documentazione attestante lo svolgimento delle attività di "Formazione scuola-lavoro" e/o delle attività assimilabili.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 1° febbraio 2027. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2027 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 22 marzo 2027.

Gli Uffici scolastici regionali danno tempestiva comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro

---

[2] Relativamente alle Direzioni istruzione e formazione italiana, Istruzione, formazione e cultura ladina, Istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e al Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di maturità da parte dei candidati esterni restano ferme le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, prot. n. 20242. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2.
I candidati esterni residenti nella Regione autonoma Valle d'Aosta presentano domanda di ammissione all'esame di maturità direttamente alla Sovraintendenza agli studi, anziché tramite la predetta procedura informatizzata. La trasmissione della domanda, il cui modello e le relative modalità d'invio sono reperibili nell'apposita sezione del sito Webécole (https://scuole.vda.it) avviene entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota.

domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati.
Beneficiari della proroga del termine al 1° febbraio 2027, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i **candidati interni** nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
Le domande di partecipazione all'esame di maturità dei **candidati detenuti** sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, prot. n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale/di reclusione, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 14 dicembre 2026. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità.
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.
Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte dei candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **esclusivamente** qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni trasmettono, tramite la procedura informatizzata, le istanze di partecipazione all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali che distribuiscono i candidati in modo uniforme sul territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Gli Uffici scolastici regionali, accedendo all'area riservata del portale SIDI dedicata alla procedura, possono:
- **visualizzare** le domande inoltrate;
- **verificare il possesso dei requisiti di ammissione agli esami**, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- **assegnare alle scuole i candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme sul territorio;** tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle

predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di maturità, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

3.A.a Esame di maturità nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di maturità in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, trasmette, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.
L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

3.A.b Esame di maturità in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di maturità in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga relativamente all'ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.
L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell'area dedicata. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

3.B Regione Lombardia – Diploma professionale di "Tecnico"

L'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il sopracitato corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di liceo professionale (così ridenominato dall'art. 9, co. 2, del d.l. n. 170 del 2026, in corso di conversione) statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di maturità. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe del liceo professionale (così ridenominato dall'art. 9, co. 2, del d.l. n. 170 del 2026, in corso di conversione) al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso annuale. In tale relazione sono evidenziati il *curriculum* formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.

3.C Province autonome di Trento e Bolzano – Corso annuale CAPES

Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all'esame di maturità direttamente al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa dove frequentano l'apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di maturità.
L'ammissione all'esame di maturità è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.

3.D Dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici e i coordinatori didattici degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede

d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
I coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 14 dicembre 2026, comunicano al competente Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di maturità.
Qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata e documentata, e tempestivamente comunicata agli Uffici scolastici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.
Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONELLA TOZZA
In Data/On Date:
mercoledì 4 novembre 2026 16:45:56

Allegati:
1) prospetto riepilogativo termini presentazione domande;
2) facsimile modello di domanda.

Direttori generali degli Uffici scolastici regionali – LORO SEDI

Regione autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento sovraintendenza agli studi – AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione e formazione italiana – BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione e formazione tedesca – BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione, formazione e cultura ladina – BOLZANO

Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione e cultura – TRENTO

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali – LORO SEDI

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado paritari – LORO SEDI

p.c. Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – SEDE

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - DGIT - Ufficio V – ROMA

Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali – AOSTA

Regione Siciliana – Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – PALERMO

Presidenti delle Giunte provinciali delle Province autonome di BOLZANO e TRENTO

Allegato 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
14 dicembre 2026	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
12 novembre 2026 – 14 dicembre 2026	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
14 dicembre 2026	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Regione Lombardia)	Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
14 dicembre 2026	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa frequentata per il corso annuale
14 dicembre 2026	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale/di reclusione
1 febbraio 2027	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
15 dicembre 2026 – 1 febbraio 2027	Domande tardive	
	Candidati interni	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
2 febbraio 2027 – 22 marzo 2027	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2027 e prima del 15 marzo 2027 (candidati esterni)	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

Allegato 2

(Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale "Esame di maturità per l'anno scolastico 2026/2027 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione")

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

OGGETTO: Esame di maturità – Anno scolastico 2026/2027 - Candidato esterno.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____a _____
residente in _____
via_____n._____cap_____
email _____tel._____
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____
_____

C H I E D E

di sostenere l'esame di maturità, nell'anno scolastico 2026/2027, in qualità di candidato esterno, presso le scuole **(indicare al massimo tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l'esame, in ordine di preferenza)**[3]

1) _____

2) _____

3) _____

- corso di studio _____
- settore _____
- indirizzo _____
- articolazione _____
- opzione _____
- percorso e codice ATECO (solo per i licei professionali - così ridenominati dall'art. 9, co. 2, del d.l. n. 170 del 2026, in corso di conversione, di vigente ordinamento)

_____

Dichiara di scegliere la **lingua e/o lingue straniere**_____

Si allegano:
- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia del documento di identità;
- documentazione attestante lo svolgimento delle attività di "Formazione scuola-lavoro" e/o delle attività assimilabili o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le attività assimilabili svolte presso le pubbliche amministrazioni.

data _____

Firma _____

[3] Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, che distribuiscono i candidati in modo uniforme sul territorio.

FAC SIMILE MODELLO DOMANDA PER PRESIDENTI NELLE PROVINCE DI BOLZANO E TRENTO E CANDIDATI DETENUTI

Al Dirigente Scolastico
Dell' Istituto Statale di Istruzione Superiore
"MATTEI -FAZZINI – GIULIANI"
VIESTE

___L__sottoscritto/a _____
nat__a_____il_____
e residente a_____via_____
n°____, iscritt__ alla classe 5^ Sezione____ indirizzo_____
_____di codesto Istituto.

FA DOMANDA

Alla S.V. affinché venga ammesso/a sostenere nel corrente anno scolastico 2026/2027 gli Esami di Stato indirizzo_____

Sono consapevole del fatto che non potrò essere ammesso/a agli Esami di Stato in caso di non valutazione anche in una sola materia.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. **Attestazione di versamento di € 12,09 su PAGO PA accedendo nella sezione SCUOLA " Ammissione Esami di Stato a.s. 2026/2027;**
2. **Diploma in originale di Terza Media;**
3. **Autocertificazione dell'estratto di nascita**
4. **Richiesta di comunicazione o diffusione dati.**

Con Osservanza

Vieste, _____ Firma_____

Al Dirigente Scolastico
Dell' Istituto Statale di Istruzione Superiore
"MATTEI "FAZZINI – GIULIANI"
VIESTE

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DATI

(Alunni diplomandi)

__l__sottoscritt_____

Cognome_____Nome_____

Alunn__ della 5^ Sezione_____

Indirizzo_____

Anno Scolastico 2023/2024

Avendo presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato per il conseguimento del Diploma conclusivo del corso di studi presso codesto Istituto;
Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del DLg.196/2003;
Al fine di essere agevolato nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero

CHIEDE

Che codesto Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i propri dati relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi da quello sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo di nascita, l'indirizzo.

All'uopo presta specifico consenso. Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Vieste,_____ Firma_____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ (____) il _____
(luogo) (prov.)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di essere residente a _____prov. di _____)

in via _____ n. _____

dal_____.

_____
(luogo e data)

Il Dichiarante

_____

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata **unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità** del sottoscrittore, all'ufficio competente.
Qualora il documento di identità recasse una residenza differente da quella effettiva, il candidato presenterà certificato di residenza.

Al Dirigente Scolastico

I.I.S.S. "E. Mattei-Fazzini-Giuliani"

VIESTE

OGGETTO: Domanda di ammissione Esami di Maturità.

_l_ sottoscritt_ _____

nato/a _____ (____) il _____/_____/_____

residente a _____ (____) via _____

frequentante la classe V di:

○ Tecnico dei Servizi per enogastronomia:

art. Cucina ☐

art. Sala e Vendita ☐

art.Pasticceria ☐

○ Tecnico dei Servizi per l'Ospitalità Alberghiera

CHIEDE

di essere ammesso/a a sostenere l'Esame di Stato, di candidat__ intern__, nella sessione unica del corrente anno scolastico.

Si allega alla presente:

- L'attestazione di versamento di Euro 12,09 (dodici/09) effettuato esclusivamente tramite PAGO IN RETE accedendo nella sezione SCUOLA, causale "Ammissione Esami di Stato a.s. 20___/20___"

Vieste, ____/___/_____

Firma del Candidato

_____